



Ministero della cultura

*Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di L'Aquila e Teramo*

DENOMINAZIONE BENE: Santuario della Madonna delle Grazie in Teramo (TE)
CENTRO DI COSTO: Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Fondo edifici di culto
TITOLO INTERVENTO: Ricostruzione, riparazione e ripristino del Santuario della Madonna delle Grazie in Teramo - Lavori di completamento
SOGGETTO ATTUATORE: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per gli affari di Culto
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO E STAZIONE APPALTANTE: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA: Affidamento lavori tramite gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023
PROGRAMMAZIONE: Fondi PNRR – Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3: Cultura 4.0 – Investimento 2.4: Restauro del patrimonio Fondo Edifici di Culto (FEC)
IMPORTO DEI LAVORI: euro 531.339,00 oltre IVA come di legge
IMPORTO DISPONIBILE: Decreto di assegnazione delle risorse rep. SG 1170 del 23/10/2023, (di integrazione del precedente Decreto del Segretario Generale n. 455/2022) – Importo finanziato: € 836.418,81
CPV: 45454100-5 *Lavori di restauro* (Prevalente) - 45262710-1 *Lavori di restauro di affreschi* (Secondaria)
ESTREMI DI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Progetto esecutivo validato con atto rep. n. 6 del 18.03.2025 (Giada prot. 4371-I del 18.03.2025) e approvato con Decreto del Soprintendente rep. n. 6 del 18.03.2025
RUP: Arch. Carla Pancaldi
NOMINA: protocollo SABAP AQ-TE n. 18347 del 12.12.2024 per l'attuazione del '*finanziamento integrativo*'
CUP: F49D23003570006
CIG: B62F19EAF2

DETERMINA DI ESCLUSIONE

per l'affidamento lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., tramite procedura aperta sensi degli artt. 71, 132 e 133 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativi ai *Lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino – Lavori di completamento del Santuario della Madonna delle Grazie in Teramo* (art. 17, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. - artt. 71, 132 e 133 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)



IL SOPRINTENDENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il D.M. n. 22 del 1° marzo 2021 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01/03/2021, convertito con modificazioni dalla L. 22/04/2021, n. 55, il quale all’art. 6, c. 1, in cui si stabilisce che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è rinominato “Ministero della Cultura”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.P.C.M. n. 270 del 05.09.2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura”;

VISTO il decreto n. 228 del 05.03.2025 con il quale viene conferito all’ arch. Cristina Collettini l’incarico di Dirigente della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo a fara data dal 5 marzo 2025 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 2025 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 recante Disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

VISTO il Decreto legislativo 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare il comma 3 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso”;

VISTO l’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare il comma 3-bis ai sensi del quale “L’allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire.”;

VISTO l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. relativo all’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTO l’art. 53 del citato D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, (rubricato: “Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive”), ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale “Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento”, e il comma 4, ai sensi del quale: “In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale”;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 e s.m.i. recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”;

VISTI:



- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (“Decreto Semplificazioni”);
- il D.L. n. 59 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 101 del 01.07.2021, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il D.L. n. 77 del 31.05. 2021, sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il D.L. n.152 del 06.11.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233 del 29.12.2021, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- il D.L. n. 36 del 30.04.2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 29.06.2022, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- il D.L. n. 13 del 24.02.2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21.04.2023, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- il D.L. n. 215 del 30.12.2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 18 del 23.02.2024, redante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”;
- il D.L. n. 2 del 02.03.2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 56 del 29.04.2024, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

RICHIAMATO l’art. 225. Comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che dispone “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

DATO ATTO che per i lavori di restauro del Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo sono stati riconosciuti i seguenti finanziamenti a valere sulle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, relative ai Fondi PNRR – Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3: Cultura 4.0 – Investimento 2.4: Restauro del patrimonio Fondo Edifici di Culto (FEC):

- con Decreto di assegnazione delle risorse rep. SG 455 del 07/06/2022 è stato attribuito il finanziamento di importo pari a € 3.107.971,27 all’intervento distinto al CUP F49C22000070006, di seguito indicato come ‘*finanziamento principale*’;
- con Decreto di assegnazione delle risorse rep. SG 1170 del 23/10/2023, (di integrazione del precedente Decreto del Segretario Generale n. 455/2022) è stato attribuito il finanziamento di importo pari a € 836.418,81 all’intervento distinto al CUP F49D23003570006, di seguito indicato come ‘*finanziamento integrativo*’;

PRESO ATTO che per l’attuazione dell’intervento in oggetto, relativo ai “Lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino del Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo – Lavori di completamento”, ricompresi nel ‘*finanziamento integrativo*’ di importo pari a € 836.418,81, questo Istituto ricopre il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno e di Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Abap per le Province di L’Aquila e Teramo, in qualità di Soggetto attuatore esterno dell’intervento in oggetto, ha individuato il Responsabile Unico del Progetto con nota prot. 18347 del 12.12.2024 nella persona dell’Arch. Carla Pancaldi, funzionario dell’Amministrazione;



VISTO il documento di indirizzo alla progettazione acquisito al prot. 4464 del 22.03.2024 relativo ai lavori di cui al *'finanziamento integrativo'* in oggetto;

CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo redatto in data 23.12.2024 (Sabap Aq-Te prot. 19592 del 23.12.2025), aggiornato e integrato nel corso delle attività di verifica, autorizzato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 4503 del 17.02.2025 e da ultimo consegnato in data 18.02.2025, ulteriormente integrato nelle date 12.03.2025, 13.03.2025, 14.03.2025 e 17.03.2025, e pertanto nuovamente verificato come risulta dal nuovo Rapporto finale di verifica positiva emesso in data 18.03.2025, è stato validato dal RUP con Verbale di validazione rep. n. 6 del 18.03.2025 ed è stato approvato con Decreto del Soprintendente rep. n. 6 del 18.03.2025;

CONSIDERATO che con Determina a contrarre rep. 5 del 21.03.2025 è stata approvata la Relazione integrativa e di aggiornamento del DIP compilata dal RUP e contenente la proposta procedurale per l'affidamento dei lavori in oggetto (prot. 4516-I del 21.03.2025), con la quale è stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 2 dell'All. I.2 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ed è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori in oggetto di importo complessivo pari ad € 531.339,00, di cui € 228.282,28 relativi a costi della manodopera e € 12.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

DATO ATTO che:

- la procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G00231> e sul sito istituzionale della Soprintendenza ABAP per le province di L'Aquila e Teramo e che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 14:00 del giorno 08.04.2025;
- con Decreto del Soprintendente ABAP AQ-TE rep. n. 16 del 09.04.2025 sono stati nominati i componenti della commissione di gara, ai sensi degli artt. 17 e 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e che i componenti della Commissione e il Segretario verbalizzante, hanno reso rituali dichiarazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitto di interessi a seguito di presa visione degli operatori partecipanti alla gara, regolarmente acquisite al protocollo SABAP AQ TE e allegate al decreto di nomina;
- preso atto dei verbali di gara resi dalla Commissione di gara, ed in particolare del verbale n. 4 del 15.04.2025 nel quale è riportata la graduatoria provvisoria come segue:

	Denominazione	Punteggio complessivo
1	R.W.S. SRL	92,172
2	STREVER SpA	86,094
3	Operazione srl	77,777
4	Scimia Arte e Costruzioni Srl	76,836
5	Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico Srl	74,028
6	PRO.MU. Srl/Edil Service Srl	59,517

- tenuto conto che l'offerta dell'Impresa prima classificata nella graduatoria è risultata "anormalmente bassa" e che sono stati forniti dall'operatore economico i giustificativi a sostegno dell'offerta presentata ritenuti complessivamente attendibili dalla Stazione appaltante;

PRESO ATTO che il RUP ha proceduto all'apertura e verifica della busta amministrativa ed ha rilevato quanto segue:

- la presenza di una dichiarazione avente ad oggetto un'annotazione ANAC dell'Impresa R.W.S. s.r.l.. I contenuti di tale dichiarazione sono stati ritenuti adeguati a dimostrare il possesso dei requisiti di legge ex



art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto il fatto contestato risale al 18.09.2008 e l'annotazione risale al 11.03.2009. I termini di validità sono decorsi ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per la gestione del casellario ANAC adottato con la delibera n. 272 del 20.06.2023;

- una violazione della *lex specialis* di gara stabilita dal Disciplinare di gara rispetto ai limiti quantitativi del subappalto della categoria prevalente OS2-A fissato al 30%. L'Impresa R.W.S. s.r.l. ha dichiarato nel DGUE, Parte II sez. D, l'intenzione di subappaltare le lavorazioni OS2-A in quota percentuale pari al 49% superiore rispetto a quella specificatamente riportata nel richiamato disciplinare e dettagliatamente motivata ai sensi dell'art. 16 *Condizioni di subappalto* con le seguenti ragioni:
 - la limitazione riguarda la **categoria OS2-A** prevalente relativa all'esecuzione di opere che riguardano **beni culturali tutelati**;
 - evidenzia la **particolare complessità tecnica** dell'intervento (restauro di apparati decorativi e operazioni interconnesse);
 - richiama l'esigenza di non parcellizzare le lavorazioni per **garantire coerenza tecnica e artistica**;
 - sottolinea l'importanza della **continuità esecutiva** (operazioni interconnesse e complementari);
 - collega il limite a un'esigenza di **alta specializzazione e professionalità diretta dell'operatore**;

CONSIDERATO che la previsione in parola risulta conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (in particolare art. 119) che ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE (C-63/18 e C-402/18) sulla legittimità dei limiti al subappalto;

VISTA la proposta del RUP di procedere con l'esclusione dell'Impresa R.W.S. s.r.l. collocata prima nella graduatoria provvisoria in quanto la violazione sopra descritta non è sanabile tramite l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che il superamento della soglia in questione comporti la violazione di una specifica disposizione di gara che costituisce un legittimo autovincolo dell'amministrazione posto a presidio della corretta esecuzione dei lavori ed espressione di un apprezzamento discrezionale. L'Amministrazione in questo caso è tenuta all'osservanza delle prescrizioni autoimposte poiché la loro violazione determinerebbe illegittimità delle successive determinazioni. Ne consegue che, dovendosi la *lex specialis* interpretarsi in termini strettamente letterali, le regole in essa contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione pubblica obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità in ragione sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti (Cons. St. sent. n. 04659/2024).

RITENUTO altresì che il superamento della soglia di subappaltabilità di cui sopra non sia sanabile, in quanto non si riscontra la sussistenza delle condizioni di ammissibilità al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. non risultando la dichiarazione frutto di mero errore materiale nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza (Cons. St. sent. n. 803/2025) e comunque risultando l'eventuale "modifica" della dichiarazione di natura sostanziale ed incidendo sulle modalità di esecuzione dei lavori e dunque sulla par condicio dei concorrenti partecipanti alla procedura;

CONSIDERATO

- che dalla proposta del RUP emerge anche l'accertamento nella documentazione amministrativa di carenze e errori materiali sanabili ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e fra questi la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 101, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 la carenza potrebbe essere sanata tramite soccorso istruttorio purché la polizza sia stata stipulata in data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- che nel caso specifico, accertata la non sanabilità della causa di esclusione di cui sopra, in un'ottica di efficienza ed economicità della procedura sarebbe del tutto superfluo procedere con l'attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio per gli elementi e le carenze documentali eventualmente sanabili;



VISTI l'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la documentazione di gara e gli orientamenti giurisprudenziali;
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di disporre l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico R.W.S. s.r.l. con sede in via Argine Sinistro 8 – 35010 Vigonza (PD), P.IVA 00732060280, per la violazione della *lex specialis* stabilita dal Disciplinare di gara sul limite del 30% del subappalto delle lavorazioni della categoria OS2-A;
2. di disporre che con il presente provvedimento venga comunicata l'esclusione al suddetto operatore economico ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme previste dalla legge, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, primo periodo del Codice;
4. di procedere dando seguito alle operazioni di gara tramite scorrimento della graduatoria provvisoria e valutazione della Busta A – *Documentazione amministrativa* dell'operatore economico collocato al secondo posto della graduatoria provvisoria;
5. di dare atto che la presente determinazione viene assunta dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, a seguito di motivata proposta del Responsabile Unico del Progetto, nelle funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante;
6. di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine, di cui al sistema di protocollazione G.I.A.D.A. di questa Soprintendenza e copia dello stesso agli atti dell'intervento "de quo";
7. di prevedere la pubblicazione del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
8. di dare atto della regolarità tecnica, legittimità e correttezza del presente provvedimento;
9. di dare atto che l'accesso agli atti della procedura in questione è consentito nei limiti e tempi prescritti dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila, ai sensi dell'art.120, comma 5 del D.Lgs 104/2010 entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art.90, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Cristina Collettini

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

